



Al Signor **CIFELLI Saverio**
Borgo San Giusto n. 9
71036 – Lucera (FG)

Concessione: n. __/2022

- Richiedente: CIFELLI Saverio [...] ⁽¹⁾.
- Terreno demaniale in **agro di Lucera** contraddistinto da un'area esterna alla golenia sinistra del torrente Celone ricadente ***nel foglio 146 p.la n. 519 di ha 0.39.90.***

Vista l'istanza in data 07.09.2020, acquisita al protocollo consortile n. 16966/2020 di pari data, con la quale il signor CIFELLI Saverio [...] ⁽¹⁾, ha chiesto in concessione il terreno in oggetto, trasmettendo tutta la documentazione, così come previsto dal Regolamento Regionale 01.08.2013, n. 17 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 109 supplemento del 07.08.2013;

Rilevato che la documentazione presentata risulta idonea per l'ottenimento in concessione del terreno di che trattasi, **ad uso semina**;

Rilevato che questo Consorzio, ex articolo 4 del detto Regolamento regionale, ha provveduto alla pubblicazione del bando riguardante il terreno in argomento mediante affissione sul sito istituzionale del Consorzio e all'albo pretorio del Comune di Lucera, quest'ultima richiesta con nota prot. n. 8831 del 22.04.2022 ed eseguita in pari data con atto prot. n. 815;

Vista la legge Regionale 13.03.2012, n. 4 recante "*Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica*", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 38 del 13.03.2012, che all'art. 10, comma 2, stabilisce "*Nello svolgimento delle attività di vigilanza, sorveglianza, conservazione e tutela delle opere pubbliche, i consorzi di bonifica, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo VI (Disposizioni di polizia), Capi 1 (Disposizioni per lo conservazione delle opere di bonificazione e loro pertinenze) e 2 (Delle contravvenzioni) del r.d. 3681/1904 e s.m.i., provvedono al rilascio delle concessioni, autorizzazioni e licenze. I relativi canoni restano a beneficio del consorzio, secondo quanto previsto dall'articolo 100 del r.d. 215/1933*";

Visto il Regolamento Regionale di cui sopra il quale all'art. 9, comma 1, lettera a) stabilisce "*per le concessioni di fondi per uso agricolo il canone annuale, da corrispondere in via anticipata è determinato moltiplicando il valore agricolo medio (V.A.M.) previsto dalle Tabelle della Commissione Provinciale Espropri per il saggio di rendimento del 2%*";

Vista la deliberazione della Deputazione Amministrativa di questo Ente, n. 927 dell'11.11.2013, con la quale è stato nominato Responsabile del Procedimento per l'iter di concessione, ai sensi dell'art. 7 del



richiamato Regolamento Regionale n. 17/2013, il dottor Matteo TRICARICO, vice direttore dell'area amministrativa;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di questo Ente, n. 1070 del 05.12.2018, con la quale è stato delegato e autorizzato il Presidente, in qualità di Legale Rappresentante, a disporre sul rilascio in favore di terzi di concessioni sui beni del Demanio Pubblico;

Vista l'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento dalla quale si evince che:

- il richiedente non ha contenziosi con questo Consorzio, né è debitore di contributi di bonifica;
- il richiedente ha prodotto autocertificazione attestante di non essere nelle condizioni previste dall'art. 80, del DLgs. 18.04.2016, n. 50;
- risultano soddisfatti i requisiti di cui al comma 4 dell'art. 4 del Regolamento di che trattasi;
- non sono state inoltrate domande concorrenti od osservazioni *ex* articolo 4, comma 7 del richiamato Regolamento n. 17/2013;
- il richiedente ha pagato le spese di istruttoria, pari ad € 50,00 (cinquanta/00), giusta ricevuta di bonifico bancario in data 30.09.2020;

Rilevato che il canone annuale (art. 9 comma 1 del R.R. n. 17/2013), è stato quantificato in € **110,00** (centodieci/00);

Visto il parere tecnico favorevole, espresso dall'Area Ingegneria – Settore Progettazione, in data 26.04.2022;

Visto il parere favorevole della Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, Servizio Irrigazione, Bonifica e Gestione della Risorsa Acqua in data 31.05.2022, prot. AOO36/0007096, reso ai sensi dell'art. 10, comma 4, della Legge Regionale n. 4/2012;

Vista la Determinazione Presidenziale n. del2022, con cui è stato approvato lo schema di questa concessione;

Vista l'attestazione di pagamento del canone annuo di € **110,00** (centodieci/00), effettuato in data2022, a mezzo di bonifico bancario a favore del Consorzio per la Bonifica della Capitanata - causale canone annuo concessione n. __/2022;

SI CONCEDE

al signor CIFELLI Saverio [...]⁽¹⁾, l'utilizzo, **ad uso semina**, del terreno demaniale in **agro di Lucera** contraddistinto da un'area esterna alla golena sinistra del torrente Celone ricadente **nel foglio 146 p.lla n. 519 di ha 0.39.90.**

Durata (art. 10 del Regolamento)

La presente concessione avrà durata di anni tre a decorrere dal2022, quindi, avrà termine il2025. Non è consentito il tacito rinnovo.

Utilizzazione e Sanzioni (artt. 5 e 19 del Regolamento)

Il terreno concesso potrà essere utilizzato esclusivamente **ad uso semina**. A tal uopo, ai sensi dell'art.19 del Regolamento 17/2013, questo Consorzio provvederà nei periodi ritenuti dallo stesso più opportuni, a verificare l'effettiva destinazione del terreno oggetto della presente concessione.

Oneri e divieti (art. 27 del Regolamento)

La concessione è rilasciata a totale rischio e pericolo del concessionario il quale, pertanto, espressamente rinuncia ad ogni pretesa di diminuzione qualora il godimento della zona concessa, dovesse essere sospeso



o interrotto, totalmente o parzialmente, per casi fortuiti ordinari, quali grandine, fulmine, siccità e così via, non esclusa la inondazione, la quale è da ritenersi prevedibile in ragione della particolare ubicazione del terreno.

Ove il Consorzio dovesse, a suo insindacabile giudizio, eseguire nella zona lavori pubblici di bonifica comportanti l'occupazione temporanea o definitiva, parziale o totale, del terreno concesso, il concessionario sarà tenuto alla immediata riconsegna di tutto o parte del terreno, intendendosi la concessione medesima rispettivamente risolta o limitata al terreno disponibile. In tale evenienza il Consorzio ridurrà, in proporzione alla superficie e al tempo di mancato godimento, il canone versato; in ogni caso il concessionario non potrà avanzare pretese di rimborso spese, di compensi o di indennizzi.

Il concessionario s'impegna per sé e per i suoi aventi causa, a risarcire sia il Consorzio sia terzi di qualsiasi danno venisse arrecato a persone e cose nell'esercizio della concessione medesima, assumendone la responsabilità sia civilmente che penalmente.

Nell'eventualità che il concessionario intenda rinunciare alla concessione, è tenuto a darne tempestivo avviso al Consorzio. La concessione si intende revocata ad ogni effetto soltanto dopo che il Consorzio, espletata la necessaria istruttoria, avrà accertato mediante sopralluogo il ripristino dello stato dei luoghi da eseguirsi a carico del concessionario. Qualora il concessionario rinunci alla concessione indipendentemente dal momento temporale in cui ciò avviene, egli è tenuto comunque al pagamento dell'intero canone per l'anno in corso.

Il concessionario dovrà, altresì, osservare le condizioni previste dalla vincolistica vigente – L.R. 31.05.2001 n. 14 (disposizioni in materia forestale) - Regolamento Regionale 13.10.2017 n. 19, N.T.A. del P.P.T.R. Regione Puglia ed N.T.A 2005 PAI Puglia relativamente alle aree di alta pericolosità idraulica.

Il concessionario per il passaggio di persone o dei mezzi meccanici nella zona concessa dovrà servirsi esclusivamente dei passaggi esistenti o all'uopo indicati dal Consorzio

E' Vietato:

- nel rispetto dell'art. 96 comma f) del R.D. 25 luglio 1904 n. 523, lo smovimento di terreno ad una distanza minore di 4,00 ml dal piede delle arginature e dai cigli di sponda dell'alveo di magra e l'installazione di recinzioni ad una distanza minore di 10,00 mt da tutte le pertinenze idrauliche eventualmente presenti;
- costruire rampe di accesso, ripari stabili, passerelle di fortuna, opere murarie o di sbarramento dei corsi d'acqua, o comunque variare lo stato dei luoghi;
- effettuare il prelievo di acque dal canale esistente in prossimità del terreno richiesto in concessione;
- l'uso di diserbanti e di altri composti chimici che possano alterare la conservazione e l'integrità dell'area oggetto di concessione;
- realizzare opere di qualsiasi natura senza previa autorizzazione da parte del Consorzio;

sub-concedere, in tutto o in parte, a titolo oneroso o gratuito, il terreno concesso, pena la revoca della concessione e l'eventuale risarcimento del danno.

La presente concessione costituisce un tutt'uno inscindibile e, pertanto, l'inosservanza di anche una sola delle clausole contenute nel presente atto o Regolamento, comporterà l'applicazione di quanto previsto dagli artt. 12 e 19 del Regolamento regionale 01.08.2013, n. 17.

Canone annuale (art. 9 del Regolamento)

Il canone annuale, da corrispondere in via anticipata, è determinato per il corrente anno in complessivi € **110,00** (centodieci/00). Esso sarà aggiornato ogni anno in misura pari al 75% della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nell'anno precedente.

Cauzione (art. 16 del Regolamento)

Il concessionario non ha rilasciato garanzia bancaria o assicurativa in quanto il canone annuale è inferiore ad € 500,00 (cinquecento/00).



Normativa di riferimento

La presente concessione è rilasciata ai sensi del Regolamento regionale 11.08.2013, n. 17 recante "Regolamento per l'uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia", pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 109 – supplemento del 07.08.2013, al quale si rimanda per tutto quanto non espressamente precisato nella presente concessione.

Il presente atto sarà sottoposto alla registrazione a cura del Consorzio ma a spese del concessionario.

Foggia, 2022.

Il Presidente
(Giuseppe De Filippo)

Per accettazione
(Saverio Cifelli)

[...]⁽¹⁾ *Dati personali omessi ex art. 5 Reg. (UE) 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR)*